



Comune di Reggio Emilia

**Guardia di Finanza
Comando Provinciale Reggio Emilia**

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

COMUNE DI REGGIO EMILIA, legalmente rappresentato dal Dott. Luca VECCHI

e

COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, legalmente rappresentato dal
Col. t.ST Edoardo MORO,

di seguito "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, recante il *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, e, in particolare, l'articolo 11, comma 13, ai sensi del quale *"nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e, in particolare, l'articolo 71, che prevede che *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito l'obbligo, per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate (comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario) a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di comunicare all'INPS i dati relativi ai beneficiari delle stesse;

VISTO l'articolo 11, comma 11, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che prevede la comunicazione alla Guardia di Finanza dei nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergano divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare, per assicurare coordinamento ed efficacia dei controlli svolti, con criteri selettivi, nell'ambito della programmazione dell'attività del Corpo nel settore della spesa pubblica;

VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013, recante *“Definizione delle modalità di rafforzamento dei controlli dell’ISEE”*, che ha ridisegnato il sistema della gestione e dello scambio delle informazioni nel settore delle prestazioni sociali agevolate;

CONSIDERATO l’elevato impatto sociale che assume l’attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, finalizzata ad assicurare l’effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali, avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari, sia di salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti su cui grava l’erogazione degli aiuti;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Emilia, con delibera del Consiglio Comunale n. 188 del 05/12/2016, ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE, che disciplina i criteri per la valutazione delle condizioni economiche ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ivi definite;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”* che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *“agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (*“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”*);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o*

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;*

VISTO il precedente protocollo d’intesa stipulato tra le parti in data 17 maggio 2007;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Reggio Emilia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione, di competenza del Comune di Reggio Emilia, con particolare riferimento alle prestazioni sociali agevolate.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche “Corpo”), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:
 - a. per il Comune di Reggio Emilia:
 - (1) sul piano programmatico, il dirigente del servizio Servizi ai Cittadini dr. Alberto Bevilacqua;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il dirigente del servizio Servizi ai Cittadini dr. Alberto Bevilacqua;
 - b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Col. t.ST Edoardo MORO;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Magg. Alessandro Nicola PIRRAZZO, Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Emilia.

2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza semestrale, saranno convocate apposite riunioni di coordinamento.

Articolo 3

(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, il Comune di Reggio Emilia:
 - a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
 - b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - c. fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune, dello Stato e dell'Unione europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà al Comune di Reggio Emilia, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Comune di Reggio Emilia, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a. Comune di Reggio Emilia: COMUNE.REGGIOEMILIA@PEC.MUNICIPIO.RE.IT;
- b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza: RE0500000P@PEC.GDF.IT

a mezzo archivio in formato “.zip” protetto con password.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dal Comune di Reggio Emilia e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

2. Il presente accordo:
 - a. ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Comune di Reggio Emilia: COMUNE.REGGIOEMILIA@PEC.MUNICIPIO.RE.IT;
 - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza: RE0500000P@GDF.IT.

per

**il Comune di
Reggio Emilia**

F.to digitalmente

IL SINDACO
(Dott. Luca VECCHI)

per

**il Comando Provinciale
della Guardia di Finanza**

F.to digitalmente

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t.ST Edoardo MORO)